

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4694	22 ottobre 1997	TERRITORIO
Concerne		

Decreto di estinzione della demanialità e di autorizzazione all'alienazione di beni demaniali

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente ci preghiamo sottoporvi l'annesso disegno di decreto legislativo che autorizza l'alienazione di uno scorporo della particella no. 2315 RFD Gordola, riale, di proprietà dello Stato del Cantone Ticino (dominio pubblico).

Il signor Ildo Berri, Gordola, è titolare della convenzione no. 3.151.0102 rilasciata dal Cantone in data 8 settembre 1983, concernente l'usufrutto e la copertura di area pubblica, riale, di parte della particella no. 2315 RFD Gordola, per la formazione di una strada d'accesso a favore della particella no. 2810 RFD Gordola di proprietà del beneficiario.

Nell'ambito della presentazione della domanda di rinnovo della convenzione, il signor Ildo Berri, in data 4 aprile 1997, ha chiesto la cessione in proprietà del tratto di riale coperto di cui alla convenzione precedentemente citata.

Considerato che il regolare deflusso del corso d'acqua non viene ostacolato e che il richiedente è disposto ad accettare l'onere "corso d'acqua di dominio pubblico" sottostante la copertura di sua proprietà, riteniamo proponibile l'alienazione del tratto di riale di cui alla particella no. 2315 RFD Gordola.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere lungo il tratto di riale sopra descritto, sono assunti dalla parte acquirente così come pure ogni responsabilità verso terzi, direttamente o tramite assunzione della lite con estromissione liberatoria dello Stato.

Con convenzione 28 agosto 1997 il Cantone si è impegnato a vendere alla parte acquirente mq 123 da staccarsi dalla particella no. 2315 RFD Gordola, di proprietà dello Stato e aggregarsi alla particella no. 2810 RFD Gordola, di proprietà del signor Ildo Berri.

La parte acquirente si è impegnata a riconoscere allo Stato l'importo a corpo di fr. 16'236.-- di cui fr. 14'500.-- già versati a titolo di acconto.

Vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di decreto legislativo alfine di ratificare la convenzione 28 agosto 1997 tra lo Stato del Cantone Ticino e il signor Ildo Berri.

Vogliamo gradire onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

di estinzione della demanialità e di autorizzazione all'alienazione di beni demaniali

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 ottobre 1997 no. 4694 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

E' approvata la convenzione 28 agosto 1997 con il signor Ildo Berri concernente l'alienazione di mq 123 della particella no. 2315 RFD Gordola, riale, da aggregare alla particella no. 2810 RFD Gordola, di proprietà del signor Ildo Berri.

Articolo 2

L'importo di fr. 16'236.– sarà iscritto a favore del bilancio del Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali (centro costo 711.601.01)

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Repubblica e Cantone
del Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali

L'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali

CONVENZIONE

fra la Repubblica e Cantone del Ticino (nel seguito: lo Stato)

e

il signor ing. Ildo Berri, 6596 Gordola, rappr. dall'avv. Giovanni Belossi, 6593 Cadenazzo (nel seguito: la parte acquirente)

mediante la quale,

preMESSo che:

- a) lo Stato, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire n. 38084 del 17 ottobre 1983, ha concesso l'usufrutto di area pubblica-riale, parte della particella n. 2315 RFD Gordola, per la formazione di una strada d'accesso in corrispondenza della particella n. 2810, mediante il rilascio di una convenzione precaria n. 3.151.0102 dell'8 settembre 1993;
- b) la parte acquirente ha fatto richiesta allo Stato di poter acquistare lo scorporo di terreno;
- c) vista l'opportunità di meglio definire il rapporto fra lo Stato e il signor Ildo Berri, 6596 Gordola, proprietario dell'immobile, nel rispetto della destinazione demaniale del fondo, mediante traslazione della proprietà in diritto reale;

e richiamate:

- la Legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e relativo Regolamento del 30 agosto 1994;
- il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

si pattuisce quanto segue:

1. Lo Stato si impegna a vendere alla parte acquirente, che si impegna ad acquistare, il seguente fondo situato in territorio del Comune di Gordola;
 - scorporo particella n. 2315 RFD, riale, di mq 123 da aggregarsi alla particella n. 2810 RFD di proprietà del signor ing. Ildo Berri, e meglio come al piano di mutazione n. 4960 dell'ing. geometra Claudio Terribilini - Gordola.

2. La parte acquirente si impegna a riconoscere allo Stato il diritto "corso d'acqua di dominio pubblico" sottostante l'esistente strada a favore della particella n. 2315 RFD, riale e a carico della particella n. 2810 RFD, subalterno g, da iscriversi a Registro fondiario quale servitù.
3. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere necessarie all'iscrizione della servitù sono assunti dalla parte acquirente così come ogni responsabilità verso terzi, direttamente o tramite assunzione della lite con estromissione liberatoria dello Stato; tutto ciò a titolo di obbligazione accessoria ai sensi degli art. 730 cpv. 2 e rel. CCS.
4. La parte acquirente si impegna a riconoscere allo Stato, che si impegna ad accettare, il seguente prezzo:

a) pagamento arretrati dal 9.09.'93 al 8.09.'97	
mq. 123 a fr. 8.--/mq anno x 4 anni =	fr. 3'936.--
b) alienazione scorporo di terreno-riale, mq. 123	fr. 12'300.-- a corpo
totale	fr. 16'236.--

di cui fr. 14'500.-- a titolo di acconto da versare entro 20 giorni dalla firma della presente convenzione; il saldo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del necessario atto notarile.

L'acconto sarà acquisito allo Stato a titolo di pena convenzionale in caso di inadempienza degli impegni contenuti nella presente da parte della parte acquirente.

5. L'immissione in possesso viene concessa a partire dalla data d'iscrizione a Registro fondiario.
6. Il fondo e i diritti vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
7. Il notaio rogante resta incaricato di far allestire i piani necessari, di procedere alle necessarie iscrizioni e cancellazioni a Registro fondiario e di far eseguire i relativi pagamenti preventivamente all'iscrizione a Registro fondiario.

Le spese della presente e d'iscrizione dei piani di mutazione e ogni altra iscrizione a Registro fondiario sono assunte dalla parte acquirente.

8. Mediante la presente convenzione le parti si impegnano a sottoscrivere il necessario atto notarile entro 60 giorni dalla ratifica dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali.
- L'atto notarile sarà rogato dal notaio avv. Giovanni Belossi, 6593 Cadenazzo.

Quale rappresentante dello Stato nella stipulazione dell'atto notarile è delegato il signor Roberto Guggia, 31.05.1953, fu Provino, da e in Isona, con poteri indipendenti dall'ossequio del termine di rogazione sopraindicato.

9. Le entrate relative alla presente sono accreditate alla voce di bilancio 711.601 01.
10. La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica del Gran Consiglio.

Allegati: Piano di mutazione n. 4960

Per proposta: **AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE E DELLE STRADE NAZIONALI**
Il Capo: **Ufficio del demanio**


avv. L. Bianchi


R. Guggia

Per accettazione:

Parte contraente:

ing. Ildo Berri, Gordola

Luogo e data:

Gordola, 5 sett. 97